
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1622 del 9 AGO. 2013

DIREZIONE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI GENERALI

OGGETTO: Autorizzazione, liquidazione e pagamento €. 2.182,09 al lordo di iva e cpa a titolo di spese giudiziali dovute per l'attività difensiva svolta nel proc. penale n. 685/11 R.G.N.R. nei confronti della dipendente S.G. matr. n. 71367.

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Tolomeo

Dott. Giovanni Tolomeo

Il **9 AGO. 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Sig. Filipponeri Cascone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **11 AGO. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Coordinatore amministrativo del territorio – Responsabile Servizio Affari Generali ,
che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con procedimento penale iscritto al n. 685/11 R.G.N.R., 121/2012 R.G. GIP davanti al Tribunale di Modica, la dipendente S.G., infermiera professionale matr. n. 71367, in servizio presso l'Ospedale Maggiore di Modica, è stata indagata del reato di cui all'art. 590 c.p in concorso con altre due colleghe per pretese irregolarità nello svolgimento del proprio servizio;

VISTA la ordinanza di archiviazione del procedimento del 12.03.2013 con la quale il GIP presso il Tribunale di Modica ha ordinato l'archiviazione del procedimento;

VISTO l'art. 26 2° comma del CCNL Comparto Sanità 200-2001 del 20.09.2001, pubblicato sulla G.U.R.I. del 24.01.2001, S.O., che prevede: " *L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed allo adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento o per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico, qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. L'azienda dovrà esigere dal dipendente eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.*"

VISTA la nota prot. n. 15242 del 05.07.2013 della dipendente S.G. con allegate la fattura emessa dall'avv. Luigi Carpenzano, specificatamente alla liquidazione dei compensi relativi al giudizio di cui sopra, per l'importo di €. 2.000,86 al lordo di iva e cpa, oltre alla fattura rilasciata dal dott. Giorgio Spadaro relativa alla consulenza medico-legale di € 605,00;

RICHIAMATE la disposizione n. 113/2000 della Direzione Generale della AUSL 7 e la successiva Circolare n. 653 del 26.04.2002, in virtù delle quali il rimborso delle spese legali, analogamente a quanto avviene per le parcelle relative agli incarichi conferiti ai legali esterni, è limitato normalmente nella misura minima degli onorari della Tariffa Forense e può arrivare fino a non oltre la metà dei massimi, in relazione alla particolare complessità della pratica trattata;

PRESO ATTO che, come verificato dal Settore AA.GG e Legali, la parcella non si attesta ai valori minimi degli onorari della tuttora vigente tariffa e che non si ravvisano gli estremi della particolare complessità, per cui, può essere ammesso il rimborso delle spese sostenute nella misura del minimo del Tariffario Forense vigente, per complessive €. 1.577,09 al lordo di iva e cpa, come rappresentato con nota n. 16067 del 15/07/2013 del Commissario Straordinario;

RITENUTO che, sulla scorta delle superiori considerazioni, può essere ammesso il rimborso delle spese sostenute nella misura del minimo del Tariffario Forense vigente, comprensive della somma di €. 1.577,09 al lordo di iva e cpa per le spese legali e della somma di € 605,00 al lordo di iva relativa alla consulenza medico-legale per l'importo complessivo di € 2.182,09;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- ☛ Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dalla dipendente S.G. ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L. del Comparto Sanità 2000 – 2001 ed in applicazione della direttiva n. 113/DG del 01.02.2000 e della Circolare di servizio prot. 653 del 26.04.2002 della AUSL 7, al minimo degli onorari previsto dal vigente Tariffario Forense, quindi per l'importo complessivo di € 2.182,09, comprensivo della somma di €. 1.577,09 al lordo di iva e cpa per le spese legali e della somma di € 605,00 al lordo di iva relativa alla consulenza medico-legale;
- ☛ Per l'effetto, corrispondere in favore del predetto dipendente l'importo di € 2.182,09, al lordo di iva e cpa, a titolo di rimborso spese legali per la liquidazione della parcella dello Studio Legale avv. Luigi Carpenzano di € 1.577,09 al lordo di iva e cpa e della parcella relativa alla consulenza medico-legale di € 605,00 al lordo di iva, quale rimborso spese legali;
- ☛ Autorizzare la relativa spesa di € 2.182,09, al lordo di iva e cpa, a titolo di rimborso spese legali per la liquidazione della parcella dello Studio Legale avv. Luigi Carpenzano di € 1.577,09 al lordo di iva e cpa e della parcella relativa alla consulenza medico-legale di € 605,00 al lordo di iva, quale rimborso spese legali dovute per l'attività difensiva svolta nel proc. penale n. 685/11 R.G.N.R., imputandola al conto di costo n. 50202011607 denominato "rimborso del personale".

CDC D2 412002

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	462123		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario,		N Contabile	
..... <i>[Firma]</i>	 <i>[Firma]</i>	

AUSL 007/11